

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. N.F. avverso la decisione in data 29/9/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento;

la ricorrente, avv. N.F. , non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. A. D. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Fausto Amadei;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il procedimento disciplinare deciso dal COA di Pescara ha preso le mosse dalla segnalazione 18 – 21.5.2010 dell'avv. M.B. nei confronti dell'avv. N.F., tesa ad accertare se sussistesse illecito disciplinare riconducibile alle espressioni sconvenienti, offensive e non funzionali all'esercizio del diritto di difesa, riportate nella memoria autorizzata, depositata il 02.05.2010, nell'ambito della causa n. 5662/2005 R.G..

Per una corretta lettura dei fatti, è opportuno segnalare che le parti in causa erano - oltre al Dott. G. C., con l'avv. O.P., la cui posizione non rileva ai fini della presente decisione – gli ex coniugi sig.ra S. D'I., assistita dall'avv. B., e Dott. O.W. L., difesa dall'avv. F., divenuta moglie del proprio assistito.

Il primo contrasto fra i difensori è sorto nel corso dell'udienza del 20.5.09 tenuta da un GOT, caratterizzata da reciproche eccezioni di mancata comparizione a rendere l'interrogatorio (L.) e di decadenza dalla prova per mancata citazione dei testi, fatta valere in danno dell'avv. B.; quasi a voler elevare la tensione fra le parti, riconducibile a precedenti rapporti personali, si legge in atti che la D'I. avrebbe fatto presenziare all'udienza la figlia minore, nell'evidente intento di farla assistere alla deposizione del padre.

La frase che ha dato luogo all'apertura del procedimento disciplinare è riportata nel capo di incolpazione che segue ed è comparsa nella memoria autorizzata 30.4.2010, con la quale l'avv. F. si è opposta al provvedimento adottato dal GOT, ottenendone la riforma da parte del G.I..

Il COA di Pescara, ricevuto l'esposto ed esaminati i chiarimenti forniti dall'avv. F., ha giustamente ritenuto di procedere al tentativo di conciliazione (22.09.2010) ma senza risultato in quanto l'avv. B. non è comparso e, contattato telefonicamente, ha espresso la volontà di non comporre bonariamente la controversia.

Il COA ritenendo di non poter procedere ad archiviazione, ha aperto il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato F. sulla base del seguente capo di incolpazione:

"...per avere, in violazione dell'art. 20 (Divieto di espressioni sconvenienti od offensive) del Codice Deontologico Forense, nelle note autorizzate depositate il 03.05.2010 nell'ambito del procedimento civile n. 5663/2005 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa F., usato nei confronti dell'avv. M. B., difensore della controparte, le seguenti espressioni offensive: "Evidentemente il GOT, poco attento alle proprie determinazioni ed immemore delle precedenti decisioni, ha ritenuto di dover accogliere le richieste dell'opponente molto abile ad indurre il giudicante in errore. Un anziano Magistrato di un Tribunale marchigiano, purtroppo in pensione, sosteneva simpaticamente di possedere un libro nero ove annotava i nominativi degli avvocati che, con la complicità della fretta dell'udienza, lo inducevano artatamente in errore, ed altrettanto simpaticamente invitava i giovani avvocati, di cui la scrivente faceva parte, ad evitare di esservi annotati. Secondo il pensare del predetto Giudice, la difesa dell'opponente vi sarebbe senz'altro miseramente finita iscritta, con ogni intuibile conseguenza!"

Durante la fase istruttoria il COA ha provveduto:

- ad acquisire, con consenso dell'avv. A. D., difensore dell'incolpata, la nota dell'avvocato M.B. che pur non comparso, aveva fatto pervenire al COA comunicazione nella quale confermava integralmente i fatti esposti in danno dell'incolpata;
- ad assumere le testimonianze dell'avv. P. de P.¹ e dell'avv. M. M. le quali hanno confermato che *"Il clima di tutto il processo era caratterizzato da una grave e pesante ostilità che l'avv. B. dimostrava pesantemente e personalmente nei confronti sia della collega F." ...;*
- ad acquisire, su richiesta della difesa dell'incolpata, tutti i verbali di causa relativi al giudizio n. R.G. 5663/2005.

In esito alla istruttoria disciplinare, il COA, ritenuti provati i fatti di cui al capo di incolpazione, comminava all'incolpata la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

I motivi di impugnazione

Nell'ambito del ricorso avverso alla decisione suddetta, tempestivamente depositato, l'avv. F., assistita dall'avv. A. D., lamenta:

- carente esposizione dell'iter logico che ha portato alla decisione: non esisterebbe collegamento con la materia del contendere, poiché si trattava di una censura, non offensiva, ma mirata a far rilevare la infondatezza del

¹ condifensore del Dott. L. ma non soggetta a procedimento per mancata segnalazione da parte dell'esponente, il quale ha evidentemente attribuito alla sola F. la "paternità" della memoria.

provvedimento del GOT che si affermava influenzato dalle argomentazioni della controparte;

- non si sarebbe tenuto conto del clima di grave conflittualità ed ostilità determinato dall'avv. B. che ha generato la reazione dell'incolpata;
- al procedimento disciplinare non è applicabile il cod. pen. e quindi sarebbe legittimamente invocabile la scriminante delle c.d. "reciprocità";
- l'eccezione di decadenza dalla prova per mancata citazione dei testi era un legittimo e doveroso esercizio di difesa;
- l'avv. B. avrebbe formulato, in udienza, una serie di argomentazioni incentrate sul rapporto di convivenza fra il Dott. L. (ex marito della D'I. difesa da B.) e l'avv. F. con le quali si andava sostenendo che la lite fosse stata creata ad hoc, al fine di favorire il Loparco nella causa che lo contrapponeva alla ex moglie;
- la memoria che contiene la frase censurata aveva contenuto prettamente difensivo e quindi processuale, così che l'affermazione che l'avv. B. aveva indotto in errore il GOT, andava letta nell'ottica che il GOT aveva errato nel condividere le argomentazioni della controparte;
- si richiama, a sostegno, la decisione del CNF 21.11.2006 in tesa di "affermazioni di malafede processuale" ritenute, nell'occasione, non deontologicamente rilevanti.

Vengono quindi formulate le conclusioni che di seguito si sintetizzano: in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della decisione impugnata, assolvere *"l'appellante poiché il fatto non sussiste o non integra comportamento disciplinarmente rilevante."*

DIRITTO

I motivi di impugnazione possono essere sintetizzati in due concetti: a) la censura era diretta al GOT, ritenuto non all'altezza dell'incarico assunto e svolto nell'occasione ma non mirava a ad ingiuriare od offendere il collega di controparte;

b) anche se così non fosse, fu il comportamento dell'avv. B. a rendere l'udienza quasi un "combattimento" ed a generare la reazione dell'incolpata, a favore della quale dovrebbe quindi operare la scriminante di cui all'art. 599 c.p..

a.1) Il testo da esaminare non merita commenti particolari: è evidente che, in prima battuta, mira a censurare il comportamento quanto meno ondivago del GOT, ma è altrettanto certo come il riferimento alla annotazione sul "*libro nero*" investa solo il

difensore di controparte², al quale si imputa di aver influenzato, con metodi che superano il limite della difesa processuale, la scarsa “professionalità” del GOT.

Emerge quindi la volontà dell'incolpata di evidenziare come la decisione poi impugnata fosse stata artatamente generata dal comportamento dell'avv. B., deontologicamente scorretto ed idoneo ad indurre in errore quel particolare giudice.

Se ne ha conferma, nel momento in cui alla frase dedicata alla “carenza di memoria” o distrazione del GOT, si è ritenuto di aggiungere quella, assolutamente non necessaria ai fini della difesa, in cui si evidenzia come il “Giudice marchigiano” avrebbe inserito il nome dell'avv. B. fra coloro che *“con la complicità della fretta dell'udienza, lo inducevano artatamente in errore”*.

La situazione di tensione creata in udienza; la manifesta ostilità di un difensore nei confronti dell'altro, i rapporti interpersonali fra parte, controparte e difensore, magari inopportunamente accentuati nel corso della discussione, sono tutti elementi idonei a descrivere come, a quanto pare, la situazione sia sfuggita di mano al Giudice ritenuto incapace di gestire l'udienza, ma non bisogna dimenticare che la frase oggetto di indagine non fu pronunciata in quella occasione, ma fu scritta in una memoria autorizzata, depositata il 3.5.10, e quindi, ad un anno di distanza dall'udienza.

Anche la inutilità dell'affermazione ai fini della difesa appare intuitiva ove si consideri che il G.I., tornato in possesso del fascicolo, era chiamato a decidere in ordine alla ammissione di prove orali per le quali era stata eccepita la decadenza, non a valutare le motivazioni che avevano indotto il GOT a pronunciare l'ordinanza impugnata.

Il fatto quindi sussiste, e la eccepita carenza di motivazione della decisione del COA, ove esistente, sarebbe comunque superabile dalla facoltà-dovere del CNF, *“quale giudice del merito ed ai sensi dell'art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934,”* di *“integrare le motivazioni delle decisioni impuginate sulla scorta delle risultanze in atti.”*³

Con pronuncia assolutamente condivisibile, si è affermato che: *“Incorre nella violazione del precetto deontologico l'avvocato che utilizza espressioni di carattere sconveniente ed offensivo, venendo meno alla regola della continenza e di una corretta dialettica processuale. La predetta regola impone di rifuggire da passaggi lessicali a valenza offensiva e/o disdicevole che attribuiscono al destinatario un maldestro comportamento di palese scorrettezza deputato a paralizzare la propria*

² Che avrebbe dovuto esservi “miseramente iscritto con ogni intuibile conseguenza.”

³ (CNF 10.11.2014 n. 154 – conformi: CNF n. 148/2014; n. 116/2014; n. 83/2014 e altre nonché Cass. SS.UU. n. 15122 del 17.6.2013 ove si legge: *Il giudizio promosso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso le decisioni dei locali consigli non rappresenta un giudizio di mera legittimità, estendendosi anche agli aspetti di merito che interessano il provvedimento censurato. Di talché, nulla impedisce al predetto Consiglio di prendere in esame nella sua interezza l'intera documentazione prodotta nel corso del procedimento.*

iniziativa giudiziaria. L'avvocato, senza venir meno ai doveri difensivi di assistenza e di cura dell'interesse dei propri clienti, può in altro modo, ed in maniera ferma, efficace oltrechè sicuramente più appropriata, contestare la consecutio degli avvenimenti e puntualizzare i termini della vicenda e le rispettive posizioni delle parti senza, con questo, ascrivere con certe espressioni al collega, con un vulnus indubbio per la persona e la figura professionale di quest'ultimo, una condotta artificiosa e contraria a fondamentali principi di correttezza e lealtà nello svolgimento dell'attività professionale.” (CNF 10.11.2014 n. 154; conforme CNF 16.4.2014 n. 47).

b.1) Come sopra ricordato, la ricorrente invoca la scriminante dell'art. 599 c.p., assumendo che la frase contestata sarebbe il frutto di una quasi legittima reazione al comportamento dell'avv. B. il quale, come ricordato dai testi, aveva dimostrato “*una grave e pesante ostilità*” nei confronti di tutte le altre colleghe presenti in udienza.⁴

Il Collegio ritiene di non condividere l'argomentazione sia perché, come sopra ricordato, non vi fu contestualità fra l'eventuale “stimolo” dell'avv. B. e la redazione della frase censurata, sia, e soprattutto, perché: “*L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l'esimente prevista dall'art. 599 c.p.*” (CNF 16.4.2014 n. 47; conformi: 30.12.13 n. 227; 28.12.13 n. 213 ed altre).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio;

visti gli artt. 40 n. 2 e 54 RDL n.1578/1933 e 59 e segg. R.D. n. 37/1934;

rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sanzione comminata dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 16 luglio 2015 .

⁴ Teste P. De P. – ud. 29.9.11.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 dicembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria